

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI  
SUI TESSERATI DEL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO di TORINO (C.U.S. TORINO)**

**INDICE**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Comportamenti rilevanti
- Art. 4 - Buone pratiche-Comportamenti da tenere
- Art. 5 - Natura delle disposizioni
- Art. 6 - Seminari informativi
- Art. 7 - Formazione obbligatoria
- Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento

**RESPONSABILE PER LA TUTELA DEI TESSERATI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO  
SPORT (RESPONSABILE SAFEGUARDING)**

- Art. 9 - Composizione e nomina
- Art. 10 - Funzioni e facoltà
- Art. 11 - Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni

**SEGNALAZIONI**

- Art. 12 - Doveri di segnalazione
- Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione

**PROCEDURE**

- Art. 14 - Condizioni di procedibilità
- Art. 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta
- Art. 16 - Obbligo di riservatezza
- Art. 17 - Procedimento disciplinare

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

1. Il centro Universitario Sportivo di Torino, in seguito CUS Torino, in linea con gli indirizzi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico, della FederCUSI e della FISU afferma e promuove il **diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.**
2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di **prevenzione e di contrasto** di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione, ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n.198 dell'11 aprile 2006 a danno dei tesserati CUS Torino, specie se minori di età, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di giustizia.
3. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n.36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs n.39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

### Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a **tutti i tesserati del CUS Torino**, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento organico.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute **nell'ambito dell'attività associativa e/o federale.**
3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma o modalità, ivi comprese ma non solo:
  - a. **di persona;**
  - b. **tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.**

### Art. 3 - Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
  - 1) **l'abuso psicologico;**
  - 2) **l'abuso fisico;**
  - 3) **la molestia sessuale;**
  - 4) **l'abuso sessuale;**
  - 5) **la negligenza;**
  - 6) **l'incuria;**
  - 7) **l'abuso di matrice religiosa;**
  - 8) **il bullismo, il cyberbullismo;**
  - 9) **i comportamenti discriminatori;**
  - 10) **l'abuso dei mezzi di correzione.**
2. A tal fine, vengono considerati:
  - a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, come la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro comportamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
  - b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata di violenza fisica (tra cui botte,

pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettere una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento non adeguati all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono pratiche di doping, il consumo di alcool o di sostanze comunque vietate da norme vigenti;

- c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti un disagio, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, anche sotto forma di telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- g) per “abuso di matrice religiosa”, l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- j) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un tecnico nei confronti della persona

offesa, venga esercitato con modalità non adeguate od al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale.

#### **Art. 4 - Buone pratiche - Comportamenti da tenere**

**I tesserati CUS Torino**, nello svolgimento dell'attività associativa e federale, **sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle linee guida riportate nel presente documento ed a segnalare eventuali difformità osservate nell'ambito della vita associativa dell'ente.**

#### **Art. 5 - Natura delle disposizioni**

**Le violazioni** di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate **illecito disciplinare** ai sensi del Regolamento di giustizia, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

#### **Art. 6 - Sensibilizzazione e formazione**

Il CUS Torino promuove la sensibilizzazione dei propri associati sui temi oggetto del presente documento anche attraverso **incontri informativi** e la diffusione del presente regolamento attraverso tutti gli strumenti di comunicazione disponibili sia fisici che digitali.

Nella fattispecie, al fine di diffondere il contenuto del presente regolamento, lo stesso:

- a. verrà **affisso nella bacheca** degli impianti sportivi universitari
- b. verrà pubblicato sulla home page del sito [www.custorino.it](http://www.custorino.it)
- c. verrà inserito per presa visione all'interno della **scheda d'iscrizione** che i nuovi tesserati devono sottoscrivere al momento dell'iscrizione.

#### **Art. 7 - Formazione obbligatoria**

I tecnici, i dirigenti, i medici, gli ufficiali di gara ed il personale la cui attività sia collegata a tale tematica sono tenuti a prendere visione del presente regolamento insieme al codice etico, al momento del tesseramento.

2. Il presente documento verrà pubblicato all'interno del **sito web del CUS Torino** nella stessa sezione dove è già presente il codice etico e affisso nella bacheca degli impianti sportivi universitari.

#### **Art. 8 - Conoscenza ed osservanza del Regolamento**

I **tesserati**, nello svolgimento dell'attività sportiva e federale, sono tenuti a **conoscere** il contenuto del presente Regolamento, ad **osservarlo ed a contribuire** ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi preposti.

## RESPONSABILE PER LA TUTELA DEI TESSERATI CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE NELLO SPORT (RESPONSABILE SAFEGUARDING)

### Art. 9 - Composizione e nomina

1. E' istituito presso il CUS Torino il ruolo di responsabile per la tutela contro la violenza di genere nello sport (di seguito "responsabile safeguarding"), con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1;

con delibera del Consiglio direttivo del 26 giugno 2024 è stato nominato **responsabile safeguarding del CUS Torino Andrea Ippolito**.

2. Il responsabile safeguarding:

- a) **propone l'adozione da parte del CUS Torino dei modelli organizzativi e di controllo** dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta ai sensi del D.lgs. 39/2021, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte dei tesserati, al Segretario Generale ed al Consiglio direttivo, nonché all'Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- b) adotta le opportune iniziative per **prevenire e contrastare** ogni forma di abuso, violenza e discriminazione disciplinate dalle Linee Guida di cui al precedente art. 4;
- c) **segnala** agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d) **fornisce ogni informazione** e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- e) **propone eventuali aggiornamenti** del modello organizzativo e di controllo

3. Il responsabile safeguarding è nominato dal Consiglio direttivo tra professionisti di specchiata moralità e comprovata esperienza anche in ambito sportivo.

4. Il responsabile safeguarding dura in carica per la durata del mandato quadriennale del Consiglio direttivo e del Presidente e non può essere revocato o sostituito se non per giusta causa e previo parere vincolante del CONI, che opera in modo disgiunto negli accertamenti.

5. Il responsabile safeguarding **segnala** al segretario generale ed al Consiglio direttivo le **problematiche osservate ed i provvedimenti** posti in essere per risolvere le criticità emerse.

6. Il responsabile safeguarding per la tutela deve dare informativa, con cadenza semestrale, al Consiglio direttivo in merito alle proprie deliberazioni ed all'attività, se svolta.

7. **La nomina** del Responsabile è **pubblicata sulla pagina principale del sito internet [www.custorino.it](http://www.custorino.it), affissa in una specifica bacheca** presso la sede nonché **comunicata all'Ufficio per la tutela del CONI e delle federazioni** alle quali il CUS Torino è affiliato e comunque indicata in sede di affiliazione e riaffiliazione.

### Art. 10 - Funzioni e facoltà

1. **Il responsabile safeguarding riceve**, con le modalità del presente Regolamento, **le segnalazioni** relative alle condotte di cui all'art. 3.

2. Il responsabile safeguarding ha competenza per la **verifica di situazioni di pericolo** o per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- invitare ad audizione ogni soggetto, anche non tesserato, che ritenga utile ai fini del procedimento;
- richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici dell'associazione;
- acquisire o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;
- effettuare o richiedere ispezioni;

- **presenziare** senza darne alcun preavviso e informazione ad **eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali**, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
  - compiere in via diretta o delegata ogni **attività istruttoria** ritenuta utile.
3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il responsabile safeguarding ha facoltà di **individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento** comunicandole al Consiglio direttivo.
4. **L'inosservanza** delle delibere adottate dal responsabile safeguarding costituisce **illecito disciplinare**, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di giustizia.
5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, **se rilevanti**, il responsabile safeguarding **informa l'Ufficio del Procuratore federale**, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.
6. Il responsabile safeguarding, se necessario, **redige annualmente una relazione illustrativa** che sottopone al Consiglio direttivo, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

#### **Art. 11 - Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni**

1. **L'Ufficio del Procuratore federale e il responsabile safeguarding collaborano** per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del responsabile safeguarding esclusivamente per la rimozione di pericoli ed abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8, il responsabile safeguarding rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità, in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.
2. Il responsabile safeguarding ha facoltà di **avvalersi di esperti**, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.

#### **SEGNALAZIONI**

#### **Art. 12 - Doveri di segnalazione**

1. **I tesserati, i tecnici, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutto il personale coinvolto nell'ambito dell'attività associativa e federale** che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive, **sono tenuti a darne immediata comunicazione al responsabile safeguarding**.
2. Il responsabile safeguarding esamina e valuta le segnalazioni ricevute, pianificando, ove ritenute utili o necessarie, **attività ispettive; accerta** se si è effettivamente verificata la fattispecie segnalata ed individua il responsabile della violazione.
3. Le **segnalazioni scritte** devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

#### **Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione**

1. Il CUS Torino ed il responsabile safeguarding **garantiscono la riservatezza del segnalante**, nei

casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. **Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione** o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale del CUS Torino in una collocazione di agevole accesso, con collegamento alla relativa pagina accessibile dalla pagina iniziale all'indirizzo [safeguarding@custorino.it](mailto:safeguarding@custorino.it)

3. Il responsabile safeguarding **riferisce periodicamente al Consiglio direttivo** il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

## PROCEDURE

### Art 14 - Condizioni di procedibilità

Il responsabile safeguarding viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- a) **conoscenza diretta** per avervi assistito personalmente;
- b) **segnalazione**;
- c) acquisizione di informazione anche dagli **organi di stampa**;
- d) conoscenza a seguito di **ispezione**.

### Art 15 - Iniziative in caso di conoscenza diretta

In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, Il responsabile safeguarding è tenuto ad **intervenire immediatamente**; ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile. Qualora rilevi comportamenti ritenuti gravi, informa l'Ufficio del Procuratore federale.

### Art. 16 - Obbligo di riservatezza

Il responsabile safeguarding e gli eventuali consulenti o collaboratori coinvolti assumono l'**obbligo di riservatezza** in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

### Art. 17 - Procedimento disciplinare

In caso di procedimento disciplinare comminato dal Consiglio direttivo, lo stesso si svolge nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di giustizia. **Gli esiti sono trasmessi al responsabile safeguarding**, se relativi a materie di sua competenza.